

		Sentenza n. 138/2024
		
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	composta dai seguenti Magistrati:	
	Luigi Cirillo Presidente	
	Gianpiero D’Alia Consigliere	
	Facciorusso Sabrina Referendario relatore	
	SENTENZA	
	nel giudizio iscritto al n. 23587 del registro di segreteria, sul conto n. 40345,	
	reso dall’agente contabile rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario	
	delle azioni dell’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’esercizio 2021.	
	Visto il conto giudiziale e gli altri documenti della causa;	
	Vista la relazione n. 136/2023 del Magistrato relatore e la successiva relazione	
	integrativa del 21.2.2024;	
	Udito, nella pubblica udienza del giorno 13/3/2024, il Pubblico Ministero nella	
	persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro.	
	F A T T O	
	1. Con la relazione n. 136 del 12/6/2023 , il Magistrato istruttore ha rimesso	
	all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 40345, reso dall’agente contabile	
	rettore Giovambattista De Sarro, consegnatario delle azioni dell’Università	
	Magna Graecia di Catanzaro per l’esercizio 2021.	
	In proposito, il Magistrato istruttore ha anzitutto evidenziato che l’Università,	
	con Delibera del Consiglio di amministrazione del 17.12.2021 avente ad oggetto	
	1	

	<i>“approvazione piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle partecipazioni</i>	
	<i>pubbliche al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19.8.2016 [...]”, ha</i>	
	approvato il documento all. A <i>“Piano di riassetto per la razionalizzazione periodica delle</i>	
	<i>partecipazioni pubbliche al 31.12.2020”</i> e relativi allegati, volto a razionalizzare e	
	valorizzare le proprie partecipazioni.	
	Sono stati altresì acquisiti il Verbale del collegio dei Revisori n. 2 del 25.2.2021 di	
	approvazione del piano riassetto delle partecipazioni azionarie, nel quale si	
	raccomandava, in particolare il monitoraggio della partecipazione nella Nutramed	
	Scarl, oggetto di segnalazione da parte del MEF; il Verbale del 22.3.2022 di	
	avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli Agenti contabili per il	
	periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021; la Relazione del Collegio dei	
	Revisori del 24.5.2022 sulla parificazione dei conti giudiziali degli agenti contabili	
	esercizi 2019 e 2020; la Delibera del Consiglio di amministrazione del 9.6.2022	
	avente ad oggetto la l’approvazione dei conti giudiziali 2021.	
	L’Università ha quindi depositato il conto giudiziale, utilizzando il modello 22	
	allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei	
	consegnatari di azioni, ivi esponendo l’invarianza dei dati con riguardo ad	
	un’unica società partecipata oggetto del conto (Nutramed Scarl), per la quale ad	
	inizio e a fine esercizio 2021 l’Università aveva n. 1 azione del valore di euro	
	35.000,00.	
	Il Magistrato istruttore, premesso che la Corte dei conti <i>“deve ritenersi fornita di tale</i>	
	<i>giurisdizione anche in relazione ai conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie”</i> (Cass.	
	SS.UU., ord., 6.2.2007 n. 7390), ha evidenziato come, secondo la più recente	
	giurisprudenza contabile, <i>“assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni</i>	
	<i>che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di</i>	
	2	

	<i>azionista, in quanto l'agente contabile consegnatario di azioni deve svolgere un'attività di</i>	
	<i>gestione e non di mera detenzione....rappresentando l'Ente alle riunioni delle società</i>	
	<i>...esercitando, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la</i>	
	<i>disponibilità giuridica e non meramente materiale” (sez. Veneto, 25.6.2019 n. 99; Sez.</i>	
	<i>Giur. Toscana, n. 127/2020).</i>	
	Tuttavia, il Magistrato istruttore ha richiamato giurisprudenza della Corte di	
	cassazione secondo cui “ <i>L'agente contabile non può...essere chiamato a rispondere, in sede</i>	
	<i>di giudizio di conto, di atti di esercizio dei diritti dell'azionista o del titolare di partecipazioni</i>	
	<i>(quali l'espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato, l'esercizio di un diritto di</i>	
	<i>opzione)” (Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390); il mancato esercizio dei diritti di</i>	
	azionista pubblico può, tuttavia, comportare ipotesi di responsabilità azionabile	
	avanti la Corte dei conti, ad iniziativa del Pubblico Ministero contabile.	
	Nel merito del conto <i>sub iudice</i> , il Magistrato relatore ha rappresentato che il conto	
	in questione è stato presentato dal Rettore dell'Università Magna Graecia di	
	Catanzaro, nella sua veste di agente contabile consegnatario di azioni,	
	relativamente alla detenzione della partecipazione della predetta Università nella	
	“Nutramed Scarl”. In particolare, all'esito della verifica effettuata sulle	
	partecipazioni dell'Ateneo è emerso che si tratta una società “ <i>priva di dipendenti o</i>	
	<i>con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti”</i> e che “ <i>nel triennio</i>	
	<i>precedente (2017-2019) ha conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”</i>	
	pertanto, alla luce delle prescrizioni di cui al D.lgs. n.175/2016, il piano di	
	riassetto avrebbe dovuto prevederne la dismissione/cessione.	
	Si è dato, inoltre, atto che il MEF ha comunicato all'Ateneo che il mantenimento	
	delle partecipazioni nelle suddette società appare in contrasto con l'art. 20 commi	
	1 e 2 del TUSP “ <i>che prescrive invece per tali partecipazioni l'adozione di una misura di</i>	
	3	

razionalizzazione”.

Tuttavia, l'Ateneo ha manifestato il suo interesse al mantenimento della partecipazione per via dei vincoli collegati ai finanziamenti ricevuti dalla società, che prevedono il mantenimento della stabile sede o organizzazione fino al mese di dicembre 2023. Il Consiglio di amministrazione, alla luce di quanto esposto, ha quindi approvato le scelte strategiche contenute nel Piano di riassetto inerenti al mantenimento della partecipazione dell'Ateneo nella società Nutramed Scarl.

In via generale, il Magistrato istruttore ha ritenuto che le quote di partecipazione al capitale nell'ambito di società partecipate o associazioni riconosciute o altre forme di partenariato (ove la struttura delle stesse sia privatistica) non dovrebbero includersi nel novero dei beni in “custodia” da assoggettare, come tali, al conto giudiziale. Tale conclusione risulterebbe corroborata, nella prospettazione dell'Istruttore, dalla lettura delle norme di cui al Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, d.lgs. 16 giugno 2017 n° 100, ove si fa riferimento espresso alla responsabilità civile ed erariale, e non anche a quella strettamente contabile. In particolare, la relazione cita l'articolo 12 rubricato “*Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate*”, il cui comma 1 stabilisce che: “...è comunque fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per l'eventuale danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house. In tali società i diritti speciali di amministrazione conferiti al socio pubblico sono tali da escludere qualsivoglia autonomia della società rispetto all'ente pubblico titolare della partecipazione. Chi cagiona un danno al patrimonio della società partecipata determina un danno al patrimonio dell'ente pubblico; la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale sia attribuita alla Corte dei conti nei limiti della quota di partecipazione pubblica”. Tanto – riferisce il Magistrato istruttore - sarebbe in linea con la pronuncia della Cassazione (SS.UU., 15 gennaio

	2010, n. 519), la quale ha ritenuto che “ <i>trattandosi di società a partecipazione pubblica,</i>	
	<i>il socio pubblico è di regola in grado di tutelare egli stesso i propri interessi sociali mediante</i>	
	<i>l'esercizio delle suindicate azioni civili. Se ciò non fa e se, in conseguenza di tale omissione, l'ente</i>	
	<i>pubblico abbia a subire un pregiudizio derivante dalla perdita di valore della partecipazione, è</i>	
	<i>sicuramente prospettabile l'azione del procuratore contabile nei confronti (non già</i>	
	<i>dell'amministratore della società partecipata, per il danno arrecato al patrimonio sociale, bensì</i>	
	<i>nei confronti) di chi, quale rappresentante dell'ente partecipante o comunque titolare del potere</i>	
	<i>di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio ed abbia</i>	
	<i>perciò pregiudicato il valore della partecipazione”.</i>	
	Pertanto, il Magistrato istruttore ha concluso nel senso che “ <i>appare possibile ritenere</i>	
	<i>il conto inammissibile”</i> , rimettendo l'esame del conto al Collegio ai sensi degli artt.	
	145 e 147 c.g.c. e chiedendo l'adozione di una pronunzia di inammissibilità	
	nonché di valutare l'opportunità della trasmissione degli atti alla Sezione regionale	
	di controllo in quanto destinataria dei piani di riassetto per la razionalizzazione	
	delle partecipate ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Tusp.	
	2. Successivamente al deposito della relazione di improcedibilità con decreto	
	presidenziale n. 159/2023 del 14/6/2023 è stata fissata, per la trattazione del	
	giudizio, l'udienza del 12/9/2023, e con ulteriore decreto presidenziale anch'esso	
	del 14/6/2023 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice	
	dott.ssa Sabrina Facciorusso.	
	3. All' udienza del 12/9/2023 , il PM ha aderito alle conclusioni del Magistrato	
	istruttore e ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del conto. Nessuno è	
	comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione.	
	4. In esito all'udienza è stata resa da questo Collegio la sentenza/ordinanza n.	
	242/2023 che, dichiarando procedibile il conto, ha rimesso gli atti all'istruttoria	
	5	

	ai fini del completamento dell'esame del conto, fissando per il prosieguo l'udienza del 13 marzo 2024.	
	5. In vista dell'udienza del 13 marzo 2024 il Magistrato Istruttore ha depositato relazione integrativa in data 21.2.2024 , affermando che dall'esame del conto non sono emersi profili di criticità, proponendo quindi il discarico dell'agente contabile.	
	6. All' udienza del 13/3/2024 nessuno è comparso per l'agente contabile né per l'Amministrazione. Il Pubblico Ministero, nella persona del SPG dott.ssa Dodaro ha rassegnato le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° CGC, chiedendo il discarico del contabile.	
	La causa è stata trattenuta in decisione	
	DIRITTO	
	1. Come si evince dalla relazione integrativa dell'istruttore, all'esito dell'esame della documentazione versata agli atti del giudizio, la gestione è risultata regolare e priva di censure.	
	Sotto il profilo formale il conto risulta sottoscritto dall'agente contabile, vistato per regolarità dal Responsabile del Servizio finanziario e provvisto del provvedimento di parifica.	
	La gestione è rappresentata utilizzando il modello 22 allegato al DPR 194/96, espressamente previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni e riporta nella colonna della descrizione dei titoli/quote l'indicazione della tipologia degli stessi, vale a dire: partecipazione in Società Nutramed Scarl; reca poi il dato relativo alla consistenza della partecipazione stessa al 1° gennaio 2021 sia relativamente alla quantità (n. 1) che al valore (€ 35.000,00), dati che rimangono invariati al 31 dicembre 2021, dunque con assenza di perdite di esercizio.	
	6	

	L'agente contabile consegnatario di azioni, in quanto Rettore dell'Ateneo, ha	
	presieduto il Consiglio di Amministrazione innanzi indicato del 17.12.2021	
	avente ad oggetto “ <i>approvazione del piano di riassetto per la razionalizzazione periodica</i>	
	<i>delle partecipazioni pubbliche</i> ”, durante il quale si è evidenziato che la Nutramed Scarl	
	è una società consortile a r.l. per la quale i consorziati e l'Università hanno assunto	
	un impegno in sede di accesso a finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo	
	del MIUR, a mantenere una stabile sede ed organizzazione per i cinque anni	
	successivi alla chiusura delle attività progettuali, pena la revoca dei finanziamenti.	
	Si è dato atto che la partecipata non rispetta i requisiti collegati al numero dei	
	dipendenti in rapporto agli amministratori ed al fatturato medio del triennio,	
	previsti dall'art. 20 del T.U. D.lgs. n. 175/2016 (e che nessun compenso è	
	previsto per i componenti dell'organo amministrativo e per il referente	
	dell'ateneo). Tuttavia, in considerazione del riferito impegno a mantenere una	
	stabile sede e organizzazione (fino a dicembre 2023), è stata evidenziata	
	l'opportunità di mantenere il rapporto, sottolineando comunque di seguirne	
	l'andamento economico corrente, avendo il Bilancio 2020 condotto alla	
	rappresentazione di una perdita (del patrimonio netto).	
	L'agente contabile ha, altresì, presieduto il Consiglio di amministrazione del	
	9.6.2022 avente ad oggetto la parificazione dei conti giudiziali per gli esercizi	
	2021, durante il quale si è dato atto dell'attestazione, da parte della dott.ssa	
	Calafati, Responsabile del Servizio finanziario nonché Responsabile del	
	procedimento, della corrispondenza delle partecipazioni con le scritture contabile	
	dell'Ateneo.	
	Premesso quanto sopra, non emergendo ulteriori profili meritevoli di esame da	
	parte della Sezione, può dunque procedersi al discarico dell'agente contabile.	
	7	

[illegible]

PQM

La Corte dei conti - sezione giurisdizionale regionale per la Calabria,
definitivamente pronunciando sul giudizio d'conto in oggetto, dispone il
discarico dell'agente contabile.

Nulla per le spese.

Così disposto in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024.

Il Magistrato relatore IL PRESIDENTE

Ref. Sabrina Facciorusso Pres. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente Firmato digitalmente

Depositato in segreteria in data 23/07/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente